

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	90
--	----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali ed Edizioni nazionali per l'anno 2022. Atto n. 415 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	95
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	101
Proposta di nomina del dottor Salvatore Nastasi a Presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Nomina n. 114 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	98

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 settembre 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

#### La seduta comincia alle 15.05.

**DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.**

**C. 3704 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentina APREA (FI), *relatrice*, dopo aver premesso che, ancora una volta, la Camera dei deputati non può che limitarsi a certificare quanto avvenuto al Senato, fingendo di istruire un provvedimento ormai non più modificabile a causa della ristrettezza dei tempi per l'esame, riferisce

sulle parti del decreto-legge n. 115 del 2021, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali di competenza della VII Commissione, rinviando, per una ricognizione complessiva del contenuto del decreto e per ulteriori approfondimenti, al dossier predisposto dal Servizio Studi.

L'articolo 9-ter istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2022, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Esprime quindi soddisfazione per la disposizione recata dall'articolo in commento, sottolineando la bravura dei giovani campioni contemporanei che non fanno rimpiangere i vecchi campioni. Precisa che una quota di tale

fondo, fino al 50 per cento, è destinata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione. La copertura dei relativi oneri è disposta a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34, della legge n. 178 del 2020 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per finanziare nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori sportivi.

L'articolo 16, comma 9, prevede che le risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 2021 per le garanzie sui finanziamenti erogati o per quelle sui contributi concessi al settore sportivo, sono utilizzate dal Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi e dal Fondo speciale costituito presso l'istituto del credito sportivo. Si precisa che i contributi in conto interessi relativi ad interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo parere tecnico del Comitato olimpico nazionale (CONI) sul progetto.

L'articolo 20-*bis* novella l'articolo 44 della legge n. 633 del 1941, al fine di sopprimere il riferimento al 'traduttore' tra i soggetti considerati quali coautori dell'opera cinematografica che, quindi, a seguito di tale modifica, sono considerati tali: l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica e il direttore artistico.

L'articolo 22, comma 2, prevede l'estensione della platea di beneficiari dell'erogazione dell'indennità *una tantum* di 200 euro da parte dell'INPS ad altre categorie di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti tra i quali vengono fatti rientrare anche i

dottorandi e gli assegnisti di ricerca con contratti attivi al 18 maggio 2022, con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro nel 2021. Ricorda, quindi, che il parere sul primo « decreto aiuti » espresso dalla Commissione andava proprio in questa direzione. Aggiunge che la disposizione prevede anche l'erogazione da parte dell'INPS dell'indennità *una tantum* di 200 euro ai collaboratori sportivi (titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, Comitato Italiano Paralimpico, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche) che siano già stati destinatari di indennità previste dai decreti-legge intervenuti durante l'emergenza pandemica ed erogate da Sport e Salute S.p.A. L'indennità è erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A., cui è a tal fine trasferita una somma pari a 30 milioni di euro. Si prevede, inoltre, lo scambio tra Sport e Salute S.p.A. e INPS dei dati utili ad evitare la corresponsione di due indennità alla medesima persona e alla più corretta e tempestiva applicazione della misura. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. sono versate entro il 31 dicembre 2022 all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 23-*bis* proroga fino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni che consentono il ricorso alla modalità di lavoro agile da parte di alcune categorie di lavoratori dipendenti. In particolare, il comma 3, in relazione alla proroga, reca un incremento, per il 2022, di 18,66 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per le sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche e provvede alla relativa copertura finanziaria; quest'ultima è operata mediante la riduzione: per un importo pari a 8 milioni (per il 2022), del Fondo sociale per occupazione e formazione; per un importo pari a 10,66 milioni (sempre per il 2022), del Fondo per le politiche attive del lavoro.

L'articolo 33-*bis*, composto da due commi, autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, anche avvalendosi di Consip Spa, a provvedere in

deroga alle procedure di scelta del contraente di cui al Codice dei Contratti pubblici e con le modalità semplificate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di cui all'articolo 48, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, attraverso l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ciò allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzione temporanee emergenziali per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali.

L'articolo 34, ai commi 1 e 2 incrementa di complessivi 1.300 milioni di euro il fondo per l'avvio di opere indifferibili. In particolare il comma 1 destina una quota, pari a 900 milioni di euro, per interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR nonché una quota di ulteriori 400 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione delle opere relative agli impianti sportivi olimpici commissionate dalla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. L'articolo 34, comma 3, interviene sulla disciplina della Fondazione Milano-Cortina 2026, la quale opera come comitato organizzatore dei giochi, apportando alcune modifiche relative alle funzioni e alla *governance*, con particolare riguardo ai soggetti membri e al consiglio di amministrazione. Rispetto all'impianto precedente vengono posti vincoli più puntuali alla struttura e alle funzioni della Fondazione, « legificando », così, alcuni profili prima affidati all'autonomia statutaria. In dettaglio: – viene esteso il novero dei soggetti qualificati come membri della Fondazione, che ora ricomprende la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo; – si prevede in modo espresso che la Fondazione è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui membri può essere istituito un comitato di gestione con

composizione e funzioni disciplinate dallo statuto; – il consiglio di amministrazione è composto da 14 membri, di cui: 7 nominati d'intesa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, 1 dei quali con funzioni di presidente; 6 nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo; 1 con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo; – i membri della Fondazione provvedono al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione; – nelle more dell'adeguamento dello statuto e della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, ogni funzione è svolta dall'amministratore delegato.

Il comma 4 dell'articolo 34 assegna al commissario straordinario, nominato per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino « Eugenio Monti » di Cortina d'Ampezzo, anche gli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità « Ice rink Oval » di Baselga di Piné. Si prevede, inoltre, che i lavori siano conclusi entro il 31 dicembre 2025 ed effettuati in coordinamento con la Provincia autonoma di Trento.

L'articolo 38 prevede per gli insegnanti di ruolo forme di premialità e progressione di carriera, legati al superamento dei percorsi formativi. Si tratta, in particolare: a) di un elemento retributivo *un tantum* di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, riconosciuto al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva. Tale elemento era stato introdotto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 36 del 2022 ed è qui oggetto solo di una novella di coordinamento formale; b) della possibilità di essere stabilmente incentivati, nell'ambito di un

sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva, maturando il diritto a un assegno annuale *ad personam* di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento, riconosciuto a coloro che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili. Fatta eccezione per i docenti in servizio all'estero, il docente stabilmente incentivato è tenuto a rimanere nell'istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento della qualifica. Al suddetto beneficio può accedere un contingente di docenti definito con decreto, comunque non superiore a 8.000 unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036, per un totale massimo, dunque, di 32.000 unità. Resta fermo in ogni caso il limite massimo derivante dalla disponibilità delle risorse. I criteri di riconoscimento del beneficio sono affidati alla contrattazione collettiva e le modalità di valutazione sono individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Per l'ipotesi in cui quest'ultimo regolamento non sia emanato per l'anno scolastico 2023/2024, le modalità di valutazione sono definite in via transitoria con decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le coperture finanziarie sia per l'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio che per il beneficio economico stabile sono quelle previste dal decreto legislativo n. 59 del 2017 (articolo 16, comma 5), il quale prevede nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

Rispetto ai contenuti dell'articolo 38, evidenzia come la prima formulazione —

quella che faceva riferimento al docente esperto — sia stata respinta dai sindacati e da alcune forze politiche anche con veemenza per raggiungere, con le modifiche introdotte, un risultato che, a suo avviso, è peggiore della proposta iniziale. Al riguardo ritiene che si sia creato un ossimoro perché rinviando di dieci anni l'applicazione della norma, non si tiene conto di coloro che cesseranno di essere in servizio e che negli anni si saranno formati senza avere la possibilità di accedere al beneficio. Ritiene assai grave, inoltre, che si faccia tutto questo per lasciare l'insegnante in classe ad insegnare evidenziando, in proposito, che un conto è incentivare anche stabilmente chi viene poi destinato ad altre funzioni, altro conto è che l'insegnante resti a fare l'insegnante, accanto a chi di tale incentivo non gode. Esprime quindi l'avviso che tali disposizioni dovranno essere riscritte dal prossimo Parlamento e dal prossimo Governo. Esprime quindi rammarico per l'ennesima occasione persa per la formazione dei docenti.

Passando all'articolo 39, specifica che esso è volto a integrare e perfezionare le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR («Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti»), già adottate in forza dell'articolo 14, comma 6-*vicies quater* del decreto-legge n. 36 del 2022 il cui contenuto viene traspunto all'interno dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000 (recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»). Si prevedono, quindi, semplificazioni procedurali aggiuntive per consentire il più celere ed effettivo impiego delle risorse europee, al fine di conseguire gli obiettivi temporali connessi al raggiungimento dei target PNRR Più in dettaglio, la disposizione prevede che le risorse del PNRR indicate nell'ambito dei bandi adottati possano essere destinate anche all'acquisizione da parte di Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, università statali e legalmente riconosciute, collegi universitari, consorzi universitari, cooperative di studenti senza fini

di lucro e organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 COM(2019) 640 final sul Green Deal europeo, recepiti nel PNRR. Con separato bando riservato alle finalità in discorso, da adottarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di adozione del bando e sul provvedimento di nomina della commissione per l'istruttoria dei progetti, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000 (si tratta di avvisi di altri Ministeri e del sistema delle Conferenze). Alle suddette acquisizioni non si applica la disposizione che subordina le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

L'articolo 39-*bis* prevede un incremento di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023. In particolare sono individuate le seguenti finalità: *a*) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; *b*) acquisto di

dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021. Si prevede che le risorse siano ripartite tra le Istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Sicilia. Ai fini di tale riparto si applicano i criteri di ripartizione previsti nel decreto ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015, tenendo conto dell'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023 e dell'ammontare dello stanziamento in esame.

Federico MOLLICONE (FDI), nel ribadire la posizione di astensione già espressa dal suo gruppo al Senato, sottolinea lo spirito collaborativo di Fratelli d'Italia che sia sul decreto in esame, sia nel corso di tutta la legislatura che sta volgendo al termine, non ha mai portato avanti un ostruzionismo fine a se stesso, ma ha sempre lavorato in modo costruttivo al fine di migliorare la qualità dei testi normativi. Evidenzia, tuttavia, la mancanza, anche sul finire della legislatura, di una visione strategica per un provvedimento che reca solo interventi tampone nei diversi settori. Sottolinea come, oltre ai dovuti *bonus*, che peraltro giudica insufficienti, sarebbero state opportune misure di politica energetica improntate all'autosufficienza, quali la riattivazione dell'estrazione del gas nazionale, o l'accelerazione della ricerca sul nucleare pulito di quarta generazione. Evidenzia che i contenuti immediati ci sono, ma sono insufficienti e, soprattutto, privi di una visione strategica come lo era invece quella di Mattei già negli anni '50. Condivide lo stralcio della norma sul docente esperto che, a suo avviso, non rispondeva a criteri di equità come richiederebbe la meritocrazia. Esprime rammarico per l'assenza di misure – quali il credito d'imposta e sgravi per i trasporti – in favore delle imprese editrici la cui filiera rischia di bloccarsi a

causa del caro energia e della digitalizzazione.

Conclude giudicando il provvedimento inadeguato in generale e ribadisce che le misure in esso contenute sono insufficienti, ancorché presenti. Preannuncia quindi l'astensione dal voto del gruppo di Fratelli d'Italia.

Vittoria CASA, *presidente*, associandosi alla deputata Aprea, condivide la valutazione che con l'articolo 38 si sia mancata l'occasione per introdurre una forma di *management* all'interno di un sistema complesso come quello scolastico.

Valentina APREA (FI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 14 settembre 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Schema di decreto ministeriale recante elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali ed Edizioni nazionali per l'anno 2022.**

**Atto n. 415.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere è scaduto venerdì scorso, 9 settembre, e che il Governo ha acconsentito, per le vie brevi, ad attendere fino alla giornata odierna per l'espressione del parere da parte della Commissione.

Dà quindi la parola alla relatrice, on. Piccoli Nardelli, per lo svolgimento della relazione introduttiva del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo il parere sullo schema di decreto del Ministro della cultura che dispone i contributi finanziari per i comitati e le edizioni nazionali per l'anno 2022. Si tratta del provvedimento a cadenza annuale con il quale il Ministero definisce e ripartisce il finanziamento statale a favore dei comitati nazionali che si occupano di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza e a favore di edizioni di opere di speciale interesse nazionale.

Ricorda che i comitati nazionali hanno il compito di promuovere e realizzare eventi e manifestazioni in ricordo di grandi protagonisti o avvenimenti della storia e della cultura italiane, mentre le edizioni nazionali servono a garantire la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio letterario e di pensiero costituito dagli scritti di determinati autori o gruppi di autori: le edizioni nazionali assicurano la pubblicazione degli *opera omnia* di un autore – o, in alcuni casi, delle principali opere di un gruppo di autori – in edizioni fondate sulla ricognizione e la trascrizione critica di tutti i manoscritti.

Per valutare le richieste di finanziamento, la legge n. 420 del 1997 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero della cultura, della « Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali », alla quale ha affidato il compito di individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza nonché le edizioni nazionali da realizzare. Spetta alla Consulta, inoltre, deliberare la costituzione e l'organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o le manifestazioni culturali, l'ammissione degli stessi al contributo finanziario statale e la misura di questo, nonché la costituzione delle edizioni nazionali e la composizione e il finanziamento delle relative commissioni scientifiche.

Segnala che, a norma dell'articolo 2, comma 2, della circolare del 25 febbraio 2021, anche le Edizioni istituite prima della

legge n. 420 del 1997 – che venivano autonomamente valutate e ammesse al finanziamento dalla Direzione generale senza l'esame e la deliberazione della Consulta – sono sottoposte alla Consulta.

Per quanto attiene alla procedura di erogazione dei contributi ai comitati nazionali, la legge n. 420 del 1997 ha previsto che, sull'elenco deciso dalla Consulta, sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il parere non è espressamente previsto per le edizioni nazionali, ma lo schema di decreto trasmesso alle Camere tradizionalmente riporta sempre anche le scelte operate dalla Consulta per le edizioni nazionali.

Passando al provvedimento in esame, precisa che è composto da due articoli e corredato da una relazione illustrativa alla quale è allegata una documentazione che dà, fra l'altro, conto dell'attività istruttoria svolta dal Governo. Esso reca la ripartizione delle risorse stanziare per il 2022. Tali risorse ammontano – come per lo scorso anno – a 1.100.256 euro, cui si aggiungono, come risulta dalla relazione illustrativa, altri 250.000 euro destinati alle Edizioni Nazionali *ante legem* n. 420 del 1997. Il finanziamento 2022 è così suddiviso: ai comitati nazionali sono destinati 760.256 euro, di cui 445.256 a comitati di nuova istituzione e 315.000 a comitati già operanti; alle edizioni nazionali affluiscono invece 340.000 euro, di cui 78.300 per le Edizioni nazionali di nuova istituzione e 261.700 per il rifinanziamento delle Edizioni nazionali *post legem* n. 420 del 1997.

L'articolo 1 reca ripartizione della somma pari a 1.100.256 euro tra i Comitati nazionali e le Edizioni nazionali, sia di nuova istituzione sia già operanti. Tale proposta di ripartizione è formulata al termine del vaglio condotto dalla Consulta dei Comitati Nazionali e delle Edizioni nazionali delle domande di istituzione di Comitati ed Edizioni per le celebrazioni nel 2022 e delle domande di rifinanziamento per le istituzioni già operanti.

Nello specifico i 445.256 euro sono ripartiti tra i seguenti Comitati nazionali, di nuova istituzione:

40.000 euro per le celebrazioni del centenario dall'avvio delle attività Concertistiche chigiane in Siena;

150.000 euro per le celebrazioni del centenario della nascita di Italo Calvino;

20.000 euro per il centenario della fondazione Ernesta Besso di Venezia;

20.000 euro per il centenario della nascita di Lelio Luttazzi;

27.256 euro per il centenario della nascita di don Lorenzo Milani;

60.000 euro per i duemila anni dalla nascita di Plinio il Vecchio;

15.000 euro per il 13° centenario della traslazione delle Reliquie di Sant'Agostino a Pavia;

20.000 euro per il centenario della nascita di Rocco Scotellaro;

10.000 euro per il bicentenario della nascita di padre Alessandro Serpieri;

36.000 euro per il 500° anniversario della morte di Luca Signorelli;

12.000 euro per il bicentenario della nascita della Società Filarmonica di Suveto;

25.000 euro per il centenario della nascita di Giovanni Testori;

5.000 euro per il centenario della nascita di Saverio Tutino;

5.000 euro per il IV centenario dell'elezione di Papa Urbano VIII.

Per quanto riguarda le Edizioni nazionali di nuova istituzione, 78.300 sono così ripartiti:

2.300 euro per l'edizione nazionale delle Opere di Paolo Aretino;

30.000 euro per l'edizione nazionale delle Opere di Arrigo Boito;

11.000 euro per le Opere di Giuseppe Cocchiara;

35.000 euro per l'opera omnia di Ugo La Malfa, consistente in un progetto per la digitalizzazione integrale ed immissione in rete degli scritti, dei discorsi politici, dell'epistolario e del relativo materiale multimediale.

Euro 315.000 sono attribuiti al rifinanziamento dei seguenti Comitati nazionali, già esistenti, per le celebrazioni: del centenario della scomparsa di Enrico Caruso; del centenario della morte di Giuseppe Di Vagno; del centenario della morte di Nino Martoglio; del centenario della nascita di Mario Pomilio; del centenario della nascita di Michele Prisco; del centenario della nascita di Domenico Rea; del centenario della nascita di Mischa Scandella; del centenario sciasciano; del centenario della nascita di Andrea Zanzotto; del centenario della nascita di Padre Ernesto Balducci; del centenario della nascita di Luciano Bianciardi; del centenario della nascita di Lucio Libertini; del centenario della nascita di Mario Lodi; del centenario della morte di Giacomo Matteotti; del 150° anniversario della morte Giuseppe Mazzini; del centenario della nascita di Luigi Meneghello; del sesto centenario della nascita di Federico da Montefeltro; del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini; del centenario della morte di Sidney Sonnino; del bicentenario della nascita di Silvio Spaventa; del centenario della nascita di Luigi Squarzina; del centenario della morte di Giovanni Verga;

euro 261.700 sono assegnati al rifinanziamento delle seguenti Edizioni nazionali (*post legem* n. 420 del 1997): delle Opere di Leon Battista Alberti; dell'Opera omnia di Luigi Boccherini; dell'Opera omnia di Muzio Clementi; delle Opere di Carlo Lorenzini; dell'Epistolario di Alcide De Gasperi; delle Opere di Giovanni Pico della Mirandola; delle Opere di Gaetano Donizetti; degli scritti di Luigi Einaudi; delle

Opere di Antonio Labriola; dell'Opera Omnia di Pietro Antonio Locatelli; dell'opera matematica di Francesco Maurolico; delle Opere di Aldo Moro; delle Opere di Giovanni Battista Pergolesi; delle Opere di Giacomo Puccini; degli scritti di Giovita Scalvini; dei testi di storiografia umanistica; delle Opere di Lorenzo Valla; delle Opere di Ulisse Aldrovandi; delle Opere di Umberto Giordano; delle Opere di Giovanni Battista Piranesi; delle Opere di Federico Zuccari.

La Relazione illustrativa allo schema di decreto in esame dà conto della decisione della Consulta di non procedere all'istituzione di 10 comitati. Per 8 di essi, la Consulta non ha ammesso alla valutazione le istanze dirette a celebrare eventi in ordine alle quali, non ricorrendo il primo o i successivi centenari, non ha riscontrato casi di eccezionale rilevanza storica. Per ulteriori due Comitati, l'esclusione è stata motivata in ragione del loro contenuto esclusivamente locale.

La Relazione dà altresì conto della decisione di non procedere all'istituzione di 3 Edizioni nazionali. Si tratta dell'Edizione nazionale Codice Diplomatico Poliano (progetto escluso per l'entità eccessiva della richiesta economica); Edizione nazionale delle Opere di Vincenzo Monti (escluso per insufficiente rilevanza culturale); Edizione nazionale delle Opere di Vincenzo Maria Romano (escluso per insufficiente rilevanza scientifica e per eccessiva richiesta economica).

Risultano altresì accolte le richieste di proroga, senza rifinanziamento, delle seguenti Edizioni nazionali *post legem* n. 420 del 1997: dei Carteggi e Documenti Verdiani; delle Opere di Cesare Zavattini.

Non sono state accolte le richieste di rifinanziamento delle seguenti Edizioni nazionali (*post legem* n. 420 del 1997): delle Opere di Vincenzo Bellini (in cui si rileva la scarsità della produzione editoriale pari a tre volumi in 21 anni); dei Commenti Danteschi (in cui si rileva che in 21 anni sono stati pubblicati solo 26 volumi sui 75 previsti); delle traduzioni italiane nel mondo (in cui si ritiene che siano adeguate le risorse già stanziaste).

L'articolo 2 reca la ripartizione di ulteriori risorse pari a euro 250.000 destinate alle Edizioni Nazionali *ante legem* n. 420 del 1997.

Le risorse sono ripartite tra le seguenti Edizioni nazionali: delle Opere di Dante Alighieri; delle Opere di Pietro Aretino; delle Opere di Antonio Canova; delle Opere di Giosuè Carducci; delle Opere di Benedetto Croce; delle Opere di Gabriele D'Annunzio; delle Opere di Giovan Battista Della Porta; delle Opere di Paolo Giovio; delle Opere di Pirro Ligorio; delle Opere di Niccolò Machiavelli; delle Opere di Alessandro Manzoni; dell'Opera omnia di Claudio Monteverdi; delle Opere di Nicolo Paganini; delle Opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina; delle Opere di Giovanni Verga.

Sulla base della Relazione illustrativa allo schema di decreto in esame, risulta che sia stata prorogata, senza rifinanziamento, solo l'Edizione nazionale relativa agli Indici e Cataloghi delle Biblioteche Italiane.

Invero, parrebbe che la medesima decisione sia stata assunta anche per l'Edizione relativa agli scritti di Giuseppe Garibaldi, tenuto conto che nel decreto non appare nella tabella contenente l'elenco delle Edizioni *ante legem* beneficiarie del sostegno finanziario in commento (mentre nella relazione illustrativa la medesima Edizione risulta nell'elenco dei beneficiari, senza peraltro che sia quantificato il relativo importo finanziario).

Desidera infine ricordare il significato che assume nelle intenzioni della Commissione cultura l'espressione di questo parere, come già più volte ricordato dalla Commissione stessa.

Il lavoro preparatorio svolto dalla Consulta risulta prezioso perché diventa un riconoscimento formale che offre veste giuridica alla celebrazione di personalità del passato che bene hanno merito per il nostro Paese. È a partire da questo riconoscimento, che assume valore di testimonianza, che si auspica vengano riconosciuti in alcuni casi finanziamenti più significativi per anniversari di particolare importanza.

Ricorda che il Senato ha segnalato quali meritevoli di un ampliamento delle risorse destinate alle celebrazioni del centenario di

Matteotti e il cinquecentenario di Luca Signorelli. A suo avviso sarebbe importante segnalare anche l'anniversario dei 100 anni della nascita di Italo Calvino, l'autore italiano più tradotto a livello internazionale. Sono in via di preparazione progetti di grande interesse che meritano di poter contare su contributi pubblici e privati in virtuosa sinergia.

Vittoria CASA, *presidente*, si associa alla segnalazione della deputata Piccoli Nardelli del centenario della nascita di Italo Calvino.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Proposta di nomina del dottor Salvatore Nastasi a Presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).**

**Nomina n. 114.**

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Paolo LATTANZIO (PD), *relatore*, ricorda che la SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori (fondata nel 1882) giovedì 8 settembre 2022 ha rinnovato i propri vertici: l'Assemblea Generale ha eletto il Consiglio di Sorveglianza; il Consiglio di Sorveglianza della Siae ha a sua volta eletto Salvatore Nastasi (detto Salvo) quale nuovo Presidente del Consiglio di Gestione, attraverso una libera elezione che ha visto un voto all'unanimità di tutte le componenti della Siae. Ricorda che l'elezione arriva a conclusione naturale del mandato del Maestro Mogol che, cogliendo l'occasione, vuole ringraziare per quanto ha fatto in questi anni e che, da Presidente onorario, continuerà a garantire prestigio e pluralità alla Siae.

Ricorda che la Società italiana degli autori, istituita nel 1882, assume l'attuale denominazione di SIAE nel 1927: essa, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 2 del 2008, è un ente pubblico economico a base associativa, che svolge le funzioni attribuite dalla legge in materia di diritto d'autore. La SIAE assicura ad autori ed editori la remunerazione del proprio lavoro, quindi delle opere dell'ingegno, riconoscendo loro il diritto a un compenso per i vari tipi di utilizzazione, dai concerti alla radio e televisione, dai teatri alle sale ballo, dal cinema ai bar, nell'Internet, nella telefonia mobile e così via, non solo in Italia ma anche negli altri Paesi. Alla SIAE è affidato il compito di autorizzare le utilizzazioni delle opere, ricevere da chi le utilizza i compensi dovuti e distribuirli agli aventi diritto (autori ed editori), per tutti i generi artistici: musica, lirica, cinema, teatro, letteratura, arte visiva, radiotelevisione (è infatti una società «generalista»). E proprio il suo essere generalista ne fa uno strumento fondamentale per la tutela, e la valorizzazione, dei repertori minori e dei piccoli autori, ragione per cui è dotata di una base associativa così estesa. Nell'*offline* tutto questo avviene attraverso una rete capillare di uffici dislocati su tutto il territorio nazionale, allo scopo di tutelare più di 62 milioni di opere italiane e straniere. Per quanto riguarda l'*online*, la SIAE rilascia diversi tipi di licenze, per consentire agli operatori del *web* di avere pieno titolo per la diffusione delle opere via Internet, dove si gioca una partita strategica e decisiva per il futuro della cultura italiana. L'attività della SIAE riguarda quindi l'intero settore dell'industria culturale e dello spettacolo. In questo modo, nel tutelare i diritti del singolo associato, promuove il diritto alla crescita culturale dell'intera comunità dei cittadini e svolge un'azione fondamentale per il settore.

Precisa che l'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato, ma l'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro della cultura, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza.

In base allo statuto dell'ente, il Consiglio di gestione della SIAE è composto da cinque componenti, compreso il Presidente, eletti dal Consiglio di sorveglianza; essi, ivi incluso il suo Presidente, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una volta. Il primo candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è designato Presidente del Consiglio di gestione. Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto della SIAE, il Presidente del Consiglio di gestione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Riferisce quindi che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulla proposta di nomina di Salvatore Nastasi – già vice Presidente da settembre 2018, anno in cui ha promosso il primo studio di valutazione di impatto dei bandi Siae «Per Chi Crea» e «Sillumina» che ricorda essere stata un'operazione di assoluta avanguardia nella politica culturale italiana – a Presidente del Consiglio di gestione della SIAE, sulla quale è stato acquisito il previsto concerto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ricordata l'unanimità del voto delle componenti di Siae e la procedura di elezione avvenuta a naturale scadenza del mandato del Maestro Mogol, sottolinea l'importanza del processo di voto all'interno di un ente a base associativa, caratterizzato da una dinamica e propositiva vita democratica interna finalizzata all'adeguata rappresentanza delle diverse componenti autoriali, creative ed editoriali di tutti i settori del panorama culturale italiano, dalla musica fino alla lirica. Ritene che, per queste ragioni, tale processo e, di conseguenza, le scelte elettive interne, meritino grande rispetto: tanto per la comunità di Siae che così si è espressa, quanto per il successore del Maestro Mogol che è stato votato dalla base associativa.

Con riferimento al profilo professionale di Salvatore Nastasi, rinvia per ogni approfondimento al suo *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina trasmessa dal Governo. Tuttavia ritiene opportuno sottoli-

neare alcuni passaggi rilevanti. Ricorda quindi che Nastasi è uno dei più profondi conoscitori del sistema culturale italiano, nelle sue articolazioni e nelle sue potenzialità: competenze ed esperienze che, a suo avviso, risulteranno fondamentali nel momento in cui SIAE si accinge ad affrontare importantissime sfide per il futuro prossimo, a partire dal contrasto del fenomeno del *value gap*, ovvero il trasferimento di ricchezza – nell'economia del sistema culturale digitale – a favore delle piattaforme *web*, a danno degli autori e dei creativi. Sottolinea che la complessità delle sfide che il comparto culturale e creativo si troveranno ad affrontare necessitano di una SIAE forte, coesa, competente, innovativa. Ricorda come, del resto, anche le reazioni del mondo della cultura, da Claudio Baglioni a Paolo Sorrentino, fino al Maestro Riccardo Muti, hanno espresso un profondo apprezzamento per l'elezione di Nastasi, in virtù della grande esperienza (a fronte dell'età) e della enorme competenza nella materia.

Alla luce quindi dell'elevato profilo culturale e professionale della personalità votata dalla base associativa di Siae, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Daniele BELOTTI (LEGA), rilevato che la Commissione 7° del Senato non ha accolto la proposta di votare in senso favorevole sulla nomina di Nastasi, chiede se abbia senso procedere comunque alla votazione presso la Commissione cultura della Camera.

Paolo LATTANZIO (PD) ricorda che il parere della Commissioni parlamentari sulle nomine non è vincolante e che, comunque, le due votazioni sono indipendenti tra loro.

Daniele BELOTTI (LEGA) ribadisce di trovare bizzarro procedere a tale votazione nell'ultima seduta della legislatura.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) sottolinea che proprio perché il Senato ha espresso il suo parere è opportuno che anche la Commissione cultura della Camera si esprima sulla nomina pur rilevando l'eventuale anomalia di un parere difforme sull'elezione di un'Assemblea che si è già espressa sui propri organi direttivi.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

ALLEGATO

**Schema di decreto ministeriale recante elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali ed Edizioni nazionali per l'anno 2022. (Atto n. 415).**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali ed Edizioni nazionali per l'anno 2022 (atto del Governo n. 415);

rilevata l'opportunità di segnalare l'anniversario dei 100 anni della nascita di

Italo Calvino, l'autore italiano più tradotto a livello internazionale, per la celebrazione dei quali sono in corso di preparazione progetti che meritano di poter contare su contributi pubblici e privati in virtuosa sinergia,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**